



PISTIS VALENTINA  
Capogruppo CAS@ IGLESIAS

Iglesias, 10.11.2014



→ Segretario  
Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale  
di Iglesias Gent.mo Mauro Usai

Al Sindaco Gent.mo Dott. Emilio Gariazzo

All'Assessore all'Ambiente  
Gent.ma Ing. Melania Meo

OGGETTO: Interrogazione Urgente.

CONSIDERATO:

- che con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea,
- che la legge regionale sopradescritta ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa,
- che avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione,
- che l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico. Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS, società consortile a responsabilità limitata, alla quale: 1. è stato attribuito il compito di consorziane mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a., quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.), 2. è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).
- che la fusione, compiuta a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, ha dato vita a un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005.
- che il Comune di Iglesias è socio di Abbanoa con 584.439 azioni, ossia per una partecipazione pari allo 0,30436296%;



**PISTIS VALENTINA**  
Capogruppo CAS@ IGLESIAS

#### PRESO ATTO CHE

- il Comune di Iglesias, in quanto socio di Abbanoa, può vigilare e verificare l'attività svolta istituzionalmente dalla società e la qualità dei servizi erogati, in virtù del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale;

- i precedenti della Corte di Giustizia dell'UE hanno più volte chiarito che nel caso in cui venga fatto ricorso ad un'entità posseduta in comune da più autorità pubbliche, il "controllo analogo" può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuna di esse. Il concetto è stato ribadito dalla giurisprudenza nazionale, nel senso che il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che la signoria della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettiva e reale, sia esercitata dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione dominante di ogni singolo ente. Peraltro, pur non richiedendosi che ciascun partecipante detenga da solo un potere di controllo individuale, nondimeno si esige che il controllo esercitato sull'entità partecipata non si fondi soltanto sulla posizione dominante dell'autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza del capitale sociale. È necessario, infatti, che anche il singolo socio possa vantare una posizione più che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte; sicché, una presenza puramente formale nella compagine partecipata o in un organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente. La giurisprudenza comunitaria sottolinea inoltre la necessità che detto controllo analogo si espliciti sotto forma di partecipazione sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'organismo controllato.

- la giurisprudenza comunitaria non specifica attraverso quali sistemi operativi debba estrinsecarsi la presenza di ciascun socio negli organi direttivi e con quale modalità concreta quest'ultimo debba concorrere al controllo analogo. La prassi conosce svariate meccanismi, fondati ora sulla nomina diretta e concorrente di singoli rappresentanti (uno per ogni socio) in seno al consiglio di amministrazione della società; ora sulla partecipazione mediata agli organi direttivi attraverso la nomina da parte dell'assemblea di consiglieri riservati ai soci di minoranza. Valida alternativa è offerta dagli strumenti di carattere parasociale, che operano attraverso la predisposizione di organismi di controllo, costituiti dai rappresentanti di ciascun ente locale, muniti di penetranti poteri di verifica preventiva sulla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria del soggetto in house, tali da rendere l'organo amministrativo privo di apprezzabile autonomia rispetto alle direttive delle amministrazioni partecipanti. E' dato pacifico in giurisprudenza, infine, che il controllo debba essere esercitato non solo in forma propulsiva ma anche attraverso l'esercizio - in chiave preventiva - di poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio.

- in materia di società in house detenute congiuntamente da più enti pubblici, la giurisprudenza non manca di sottolineare la necessità che il relativo consiglio di amministrazione non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo, e che l'ente pubblico affidante (la totalità dei soci pubblici) eserciti, pur se con moduli fondati su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria. Risulta a ciò indispensabile che le decisioni strategiche e più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato - come nella fattispecie in esame - all'approvazione della totalità degli enti pubblici soci.



**PISTIS VALENTINA**  
Capogruppo CAS@ IGLESIAS

SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

- per sapere se gli uffici, ad oggi, hanno mai effettuato delle verifiche di questo genere sull'operato della Società Abbanoa,
- per sapere, in ogni caso, se vi è l'intenzione di effettuare, da questo momento in poi, con regolarità le verifiche sopracitate sulla gestione della società di capitali,
- per sapere se sono state poste in essere azioni a tutela di quei cittadini a cui è stato imposto il distacco dell'acqua, vista anche la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 13.01.2014
- per sapere se non intenda opporsi al deposito cauzionale richiesto negli ultimi giorni dalla Società a tutte le utenze. Ricordo, a mero titolo di informazione che il deposito cauzionale richiesto si configura come un prelievo forzoso postumo su un contratto che non può essere modificato unilateralmente
- per sapere se intende interessare l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici in merito a ciò anzi descritto.

Valentina Pistis  
(capogruppo CAS@ IGLESIAS)